



383/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79440 del registro di Segreteria.

TRA

XX , rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Pucci e dall'avv. Francesca Matteucci.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane.

RESISTENTE

Fatto

Con ricorso in riassunzione depositato a seguito della sentenza n. 81/2022 del giudice ordinario, la ricorrente ha rappresentato di essere titolare di pensione di reversibilità dal 1/09/2015 per un

importo annuo di € 12.824,77 e che dopo quattro anni l'INPS ha comunicato il superamento dei limiti di cumulabilità tra pensione ai superstiti e redditi posseduti nell'anno 2016, affermando la percezione nel 2017 di somme non dovute pari a € 5.129,88 e disponendo il recupero tramite trattenuta di € 160,31 mensili.

La ricorrente ha eccepito la decadenza dal potere accertativo ex art. 13, comma 2, L. 412/91 e l'intervenuta irripetibilità del debito ex art. 52, L. 88/1989.

Ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di dichiarare nullo o illegittimo il provvedimento di recupero e in subordine di ridurre la somma dovuta, con vittoria di spese.

Con comparsa di costituzione l'INPS ha eccepito l'eventuale inammissibilità per tardività della riassunzione e ha evidenziato che si tratta della verifica relativa ai redditi 2016 dichiarati nel 2017, per i quali ha ricevuto i dati nel 2018 e ha comunicato l'indebito entro l'anno successivo con il provvedimento del 21/11/2019, richiamando la sentenza n. 77/2023 di questa Sezione intervenuta su una precedente annualità. Ha, quindi, contestato l'eccezione di decadenza e ha rilevato che la

ricorrente non ha effettuato la necessaria comunicazione. Ha concluso per il rigetto del ricorso e, in subordine, ha chiesto di ritenere ed accertare la non debenza di interessi e rivalutazione sull'eventuale restituzione dei ratei trattenuti o in ulteriore, subordine dichiarare dovuti i soli interessi a decorrere dalla domanda giudiziale.

All'udienza del 23/07/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Mintcho Mintchev per delega per la ricorrente e l'avv. Flavia Incletolli per l'INPS si sono riportati ai rispettivi atti; al termine della camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

La procedura di recupero dell'indebitato deriva dal superamento dei limiti di cumulabilità tra pensione e redditi di cui alla Tabella F allegata alla legge n. 335/1995, il cui art. 1, comma 41, dispone, tra l'altro, che *"gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F"*.

Con la sentenza n. 4/2008 le Sezioni riunite hanno chiarito che *"in materia di recupero di ratei*

pensionistici indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995 n° 335 - tabella F, va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1985 n° 428 e all'art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429" e che non trova applicazione l'art. 206 del D.p.r. n. 1092/1973. La suddetta pronuncia ha precisato che il decorso del tempo non consuma il potere dell'INPS di procedere al recupero, ma, oltre il termine annuale previsto dalla legge, spetta al giudice di merito valutare se l'indebito sia o meno ripetibile.

Occorre, poi, richiamare il costante orientamento della giurisprudenza contabile che esclude la possibilità di applicare nel presente giudizio pensionistico l'art. 52 della legge n.88/1989 e l'art. 13 della legge 412/1991, in quanto relativi all'indebito previdenziale/assistenziale della gestione privata INPS, di competenza del Giudice del Lavoro (Corte conti, Seconda Sezione Centrale d'Appello, sent. n. 50/2019).

L'art. 15 del decreto legge n. 78/2009, convertito con la legge n. 102/2009, ha stabilito che "a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali

di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati".

Ciò posto, alla luce delle considerazioni che precedono, non è fondata l'eccezione di decadenza dedotta dalla ricorrente.

Nel merito, si rileva che la restituzione dell'indebito di € 5.129,88 è stata richiesta con provvedimento del 21/11/2019, in relazione ai redditi 2016, dichiarati nel 2017 e comunicati dall'Agenzia

dell'Entrate nel 2018, entro il termine previsto per la verifica e, quindi, non si pone un problema di buona fede della ricorrente, stante la provvisorietà del trattamento nelle more della verifica.

Sussiste, quindi, il diritto dell'INPS al recupero della somma di € 5.129,88 (in termini per una diversa annualità tra le medesime parti questa Sezione, sentenza n. 77/2023).

Le spese di lite sono compensate, stante la peculiarità della vicenda, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 luglio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.07.2024



F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA